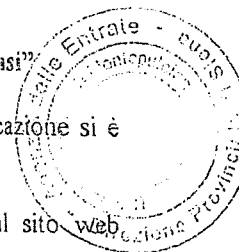


Verbale della seduta dell'Assemblea del Gruppo Archeologico "Città di Chiusi"



Il giorno 04 del mese di FEBBRAIO nell'anno 2022 alle ore 18:30 in seconda convocazione si è svolta l'assemblea ordinaria del Gruppo Archeologico "Città di Chiusi".

Tramite l'applicativo di meet.google.com all'link riportato sull'invito pubblicato sul sito web www.archeochiusi.it e pubblicato sul gruppo di WhatsApp Gruppo Archeologico eventi.

Questo è stato dettato delle norme prescritte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19. Si rammenta che, anche in mancanza di una norma di statuto che permetta la convocazione e la gestione telematica dell'Assemblea ordinaria, tale modalità è consentita, eccezionalmente per la durata del periodo di emergenza determinato dal contagio da Covid-19, dall'art.73, c.4 e dall'art. 106, c. 2, del D.L.18/2020.

Il Presidente Enrico Mearini dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Paola Lai.

Il Presidente constata la presenza, in proprio, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Mearini Enrico, Gherardi Laura, Barbetti Franco, Ciarini Marco, Zingaretti Davide, Lai Paola, Lottarini Fausto, Roncella Lucia, Fabio Flamini, Simonetta Bischeri, Luca Nasorri, Pipitone Anna Grazia, Mattia Bischeri, Silvano Alfatti, Riccardo Alfatti, Stefano Alfatti, Bardini Simonetta, Pagnotti Fabio, Sanchini Roberto, Lorenzo Scovacricchi.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente prende la parola ringrazia e saluti tutti i partecipanti. Illustra il primo punto all'ordine del giorno sulle attività svolte nell'anno 2021 e ne dà ampia lettura. Informa anche tutti i presenti che è in elaborazione una nuova Convenzione tra il Gruppo Archeologico Città di Chiusi, il Museo Nazionale Etrusco e l'Amministrazione Comunale. Prende la parola Mattia Bischeri per informare che il Comune sta valutando varie iniziative e progetti in cui sarà richiesta la collaborazione ed il coinvolgimento del Gruppo Archeologico.

Il Presidente passa al secondo/terzo/quarto punto dell'o.d.g. per l'approvazione rendiconto economico-finanziario anno 2021, che registra una perdita di esercizio di Euro - 0,43.

Si evidenzia l'alto costo delle spese fisse, delle utenze e spese per l'assicurazione Unica RC - Infortuni - Malattia.

Lo stesso illustra il bilancio di previsione 2022. Si preventiva come spesa totale una cifra intorno o superiore a 2102,94 Euro.

Si passa alla votazione del bilancio 2021 e bilancio di previsione 2022.

I rendiconti del 2021, bilanci e attività di previsione anno 2022 sono stati approvati all'unanimità.

Quinto punto all'ordine del giorno sono le modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente Mearini il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge n. 20 favorevoli; contrari n. 0; astenuti n. 0.

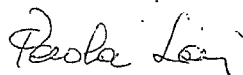
Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Il Presidente infine ricorda che non appena sarà possibile riprenderà l'attività al fine di organizzare eventi, mostre e conferenze anche in collaborazione con gli Enti del territorio.

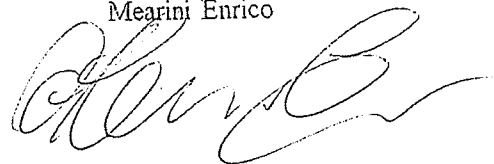
Per tutto l'anno 2021 è continuata la collaborazione del Dott. Fausto Lottarini con il Comune di Chiusi nella gestione dell'archivio storico del Comune.

Si esauriscono gli argomenti, l'assemblea è sciolta alle ore 20:00

Firmato
Il Segretario
Lai Paola



Firmato
Il Presidente
Mearini Enrico



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano
Registrazione n. 152 data 3
Imposta versata di € 200,00



STATUTO

(All. "A")

"Gruppo Archeologico Città di Chiusi - ODV"

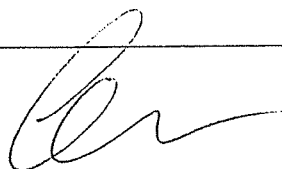
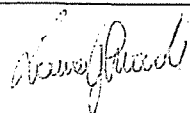
ARTICOLO 1 – Principi fondanti

1. Il "Gruppo Archeologico Città di Chiusi ODV", d'ora in poi solo *Gruppo Archeologico*, è organizzazione di volontariato costituitasi con durata illimitata per concorrere senza scopo di lucro, neppure indiretto, e con spirito civico volto all'utilità sociale, alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei siti e dei beni storici e archeologici locali, di Chiusi e del suo antico territorio, e più estesamente del patrimonio culturale e storico – archeologico nazionale.

Si propone altresì come occasione d'incontro e di scambio di esperienze culturali diverse, con l'obiettivo di ricreare, approfondire e rendere più vivi i legami culturali della comunità cittadina, anche attraverso la promozione di iniziative editoriali e l'organizzazione di seminari, conferenze, convegni, viaggi ed escursioni a sfondo culturale e artistico.

2. Si qualifica pertanto Organizzazione di Volontariato ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per cui adotta e aggiunge alla propria denominazione l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e per questo scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

3. I rapporti associativi e le attività sociali sono disciplinate dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività, sempre nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali.



4. Più in generale lo spirito e le attività del *Gruppo Archeologico* si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si ispirano al pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
5. Il *Gruppo Archeologico* è apartitico e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro diretto o indiretto, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Soci, elettività e gratuità delle cariche sociali con l'eccezione di rimborsi spese per servizi preventivamente autorizzati.
6. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il *Gruppo Archeologico* svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei Soci in questi ambiti operativi:
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - Attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y).
7. Il *Gruppo Archeologico* opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato per il perseguimento delle finalità fondanti di cui al

aprimo capoverso del presente articolo, negli ambiti operativi riconducibili alle

tipologie di legge sopra indicate ex art. 5, c. 1, lett. f), i), k) e y) D.Lgs. n.

117/2017, e contestualmente manifesta la propria disponibilità a collaborare

con l'opera volontaria ed i saperi dei propri associati all'attività delle

competenti istituzioni pubbliche di controllo, tutela e promozione, nonché

degli organismi di ricerca scientifica operanti nel settore; può inoltre svolgere,

a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale

107/2021 e previa individuazione delle stesse con apposita delibera

dell'Assemblea.

8. Il *Gruppo Archeologico* può esercitare anche attività di raccolta fondi -

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico.

9. Il *Gruppo Archeologico* svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed

informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si avvale di

ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare

della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite

convenzioni, ovvero con altri enti e associazioni aventi scopi analoghi o

connessi con i propri.

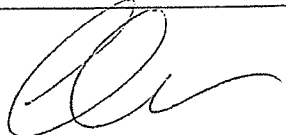
10. Per l'attuazione delle finalità di più ampio respiro culturale di cui al primo

capoverso del presente articolo, il *Gruppo Archeologico* promuoverà la

costituzione al suo interno di iniziative di ricerca dedicate, a mero titolo

Luigi Piro

[Signature]

	esemplificativo, alle tradizioni popolari, alla storia moderna, all'ambiente,	
	all'architettura, alle arti figurative, al cinema, al teatro e alla musica, mettendo	
	a loro disposizione spazi e attrezzature. I relativi rappresentanti partecipano	
	alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni consultive, salvo che non ne	
	facciano già parte, contribuiscono all'elaborazione dei programmi sociali.	
	ARTICOLO 2 - Sede	
	1. Attualmente il <i>Gruppo Archeologico</i> ha sede in Chiusi (Siena).	
	2. Con delibera del Consiglio Direttivo la Sede legale potrà essere individuata	
	e trasferita, senza necessità di modifica statutaria nello stesso Comune.	
	3. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo possono essere altresì istituite	
	Sedi operative ulteriori anche al di fuori dell'ambito comunale.	
	ARTICOLO 3 – Soci	
	1. Chiunque può aderire all'associazione.	
	2. L'ammissione sarà subordinata soltanto alla sottoscrizione di un impegno	
	formale a rispettare le leggi, lo statuto e i deliberati legalmente adottati	
	dagli Organi sociali, accompagnato dal versamento della quota associativa	
	nella misura ordinaria vigente.	
	3. Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dal Codice del Terzo Settore, attualmente 7 persone fisiche o a 3 ODV;	
	in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata	
	entro un anno.	
	4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al	
	Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
4		

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse
generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

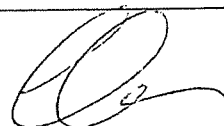
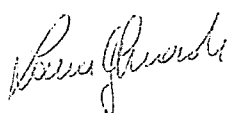
Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può
entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere
che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.

5. La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso
di recesso o perdita della qualifica di socio.

6. Il Gruppo Archeologico si riserva la facoltà, su proposta del Consiglio
Direttivo, di nominare "Soci Onorari" i soggetti che nei confronti
dell'associazione e delle sue attività hanno acquisito particolari meriti.

7. Con il consenso e sotto la responsabilità degli esercenti la responsabilità
genitoriale possono iscriversi e partecipare alle attività sociali anche i minori
di anni diciotto. L'iscrizione darà loro diritto a tutte le agevolazioni riservate
ai Soci, oltre a quelle speciali che potranno essere deliberate per promuovere
la cultura e la pratica archeologica fra i giovani. Avranno diritto al voto gli



ultraquattordicenni con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità	
genitoriale ma non potranno essere impegnati in attività che siano suscettibili	
di esporli a rischi particolari.	
ARTICOLO 4 - Diritti e Doveri dei Soci	
1. Tutti i Soci hanno uguali Diritti e Doveri nei confronti del <i>Gruppo Archeologico</i> .	
2. Il Socio partecipa all'attività del <i>Gruppo Archeologico</i> esclusivamente per solidarietà e passione e senza fini di lucro, diretto o indiretto.	
3. In particolare i Soci:	
a) non possono associarsi per un periodo determinato, fatta salva la facoltà di ciascuno di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta;	
b) hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto sulle attività sociali;	
c) partecipano alle Assemblee, con diritto di voto se in regola con il versamento della quota sociale;	
d) possono presentare la propria candidatura nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali;	
e) hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi sociali;	
f) sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell'anno di riferimento nella misura vigente al momento;	
g) svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi sociali, come deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata;	
6 <i>Luca Gherardi</i>	<i>[Signature]</i>

h) rinunciano quindi ad ogni e qualsiasi retribuzione e utilità venale al

riguardo, anche se questa dovesse essergli corrisposta da chi nell'occasione

riceve beneficio dall'attività prestata e non dall'associazione stessa;

i) rinunciano inoltre in modo espresso al premio di rinvenimento di reperti

archeologici derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in

materia;

l) non possono stipulare con il *Gruppo Archeologico* alcun tipo di contratto

avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

m) possono ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute e

documentate anche per l'acquisto di materiali e attrezzature entro i limiti e

alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Non hanno

comunque diritto a rimborsi spese di tipo forfettario;

n) i soci volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie

derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità

civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 5 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde nei casi seguenti:

a) Recesso volontario - Ogni associato può recedere in qualsiasi momento

dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso

avrà decorrenza immediata; restano fermi gli obblighi di pagamento

integrale della quota sociale per l'anno in corso e/o relativi all'assolvimento

delle obbligazioni da lui assunte in vigenza di rapporto associativo nei

confronti del *Gruppo Archeologico*, quali restituzione di libri, documenti o

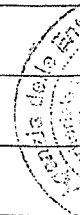
attrezzature di cui è ancora consegnatario, pagamento di quote sociali arretrate

e simili.

Luigi Piroddi

[Signature]

b) Morosità del Socio – Nel caso di mancato versamento delle quote sociali per almeno due anni consecutivi dalla data di prima scadenza, interpretabile, su motivata relazione del Presidente, come intervenuto disinteresse verso le attività del Gruppo Archeologico comprese quelle accessibili e/o esercitabili a distanza, il Consiglio direttivo può disporre la cancellazione del moroso dal Libro dei Soci, fermo rimanendo l'esperimento delle stesse procedure a garanzia del contraddittorio con l'interessato di seguito previste per l'espulsione.



c) Espulsione - Qualora l'Associato nel corso delle attività sociali compia atti di grave violazione delle norme statuarie e regolamentari e delle delibere approvate dagli organi Sociali oltre che delle leggi penali e civili, da cui derivi lesione dell'immagine del Gruppo Archeologico e/o di singoli Soci ovvero che influisca negativamente sul rapporto di serena e laboriosa armonia tra Soci, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento motivato di espulsione, sentito il parere dei Probiviri e comunque previa contestazione degli addebiti per iscritto e sentito, a sua richiesta, il Socio interessato, da inoltrarsi con raccomandata A.R., P.E.C. o altro mezzo equivalente dovrà essere comunicato all'interessato, che, entro trenta giorni, potrà ricorrere all'Assemblea con istanza indirizzata al Presidente; in tal caso il Presidente del Gruppo Archeologico dovrà convocare l'Assemblea che si terrà entro i trenta giorni successivi e deciderà in via definitiva.

d) Mortis causa.

2. Le quote associative annuali devono essere versate entro il mese di marzo di ciascun anno.

8. *Laura G. Pirelli*

[Signature]

3. Il loro mancato pagamento protratto per due anni consecutivi dà luogo a decadenza dalla qualità di socio, dichiarata dal Consiglio direttivo.

4. Non possono costituire motivi di particolare gravità e quindi essere presupposto dell'espulsione eventuali esternazioni di idee del Socio difformi agli indirizzi, ai programmi ed alle attività del *Gruppo Archeologico*, salvo che esse non si traducano in gravi violazioni dello Statuto o di legge.

5. Il Socio indagato o condannato per violazioni delle leggi penali passibili di espulsione ai sensi del primo comma del presente articolo ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la circostanza e la mancata comunicazione costituisce motivo di particolare gravità rilevante ai fini del presente articolo.

6. Il Consiglio direttivo è obbligato a disporre la sospensione cautelare del Socio rinviato a giudizio per i reati di cui al primo capoverso del presente articolo, nonché la sua espulsione nel caso di condanna.

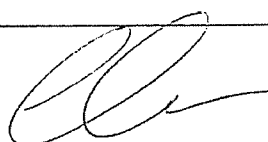
7. Le decisioni di sospensione e di espulsione debbono essere comunicate tempestivamente al Socio interessato perché possa ricorrere contro di esse in Assemblea con la procedura di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

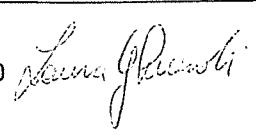
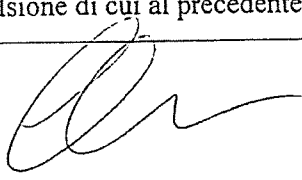
ARTICOLO 6 — Ricorso occasionale a prestazioni di lavoro autonomo

1. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per qualificare o specializzare singole proprie attività o iniziative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

2. In ogni caso il Socio che presta attività di volontario al suo interno non può intrattenere con essa rapporti di lavoro subordinato o autonomo o più in generale aventi contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 7 – Organi sociali



1. Sono organi del <i>Gruppo Archeologico</i> : a) l'Assemblea dei Soci; b) il	
Consiglio direttivo; c) l'organo di controllo se previsto per legge. Sono	
cariche sociali: a) il Presidente; b) il Vicepresidente; c) il Segretario;	
d) il Contabile Economo; e) il Collegio dei Probiviri.	
2. Le cariche sociali sono onorarie ed agli eletti spetta soltanto il rimborso	
delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato, nei limiti previsti	
per la generalità dei soci.	
ARTICOLO 8 – Assemblea dei Soci	
1. L'Assemblea è costituita dai Soci che siano in regola con il versamento	
delle quote sociali.	
Ogni socio dispone di un voto.	
2. All' Assemblea dei Soci compete	
a) in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, salvo cause di forza	
maggiore:	
- la nomina e il rinnovo, ogni tre anni, o la revoca dei componenti del	
Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri nonché, ricorrendone le ipotesi	
di obbligatorietà, l'Organo di controllo;	
- l'approvazione degli indirizzi generali delle attività sociali e del relativo	
programma annuale, del rendiconto di esercizio e del bilancio di previsione;	
- l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo	
o dallo Statuto alla sua competenza.	
b) in seduta straordinaria:	
- la decisione sui ricorsi dei Soci colpiti dalla dichiarazione di decadenza o dai	
provvedimenti di sospensione o di espulsione di cui al precedente articolo 5;	
10 	

- la decisione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- la decisione sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- la decisione sullo scioglimento dell'associazione;
- la decisione su trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- la decisione su qualsiasi altro argomento che gli sarà sottoposto su iniziativa del Consiglio direttivo, dell'eventuale Organo di Revisione o di almeno dieci Soci.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese d'aprile, salvo cause di forza maggiore, per approvare il programma delle attività sociali, il bilancio e il conto consuntivo.

ARTICOLO 9 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, riunita in sessione ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata mediante comunicazione per e-mail, messaggi ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto inoltro almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti in agenda.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente di seduta, seduta stante.

4. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario in carica o in caso di sua assenza da Socio nominato dall'Assemblea fra i presenti.

Luca Pizzuti

[Signature]

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto del Socio a partecipare all'Assemblea.

6. L'Assemblea s'intende validamente costituita e può deliberare in prima convocazione soltanto se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, tale *quorum* si riduce a 11 Soci.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci.

7. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non si proceda alla nomina delle cariche sociali, nel qual caso risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; analogamente delibera in seduta straordinaria, salvo che non sia chiamata a decidere su modifiche statutarie ovvero sulla trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Organizzazione, essendo richiesta in queste ultime due ipotesi la maggioranza qualificata di $\frac{2}{3}$ dei votanti, nel primo caso, e quella di $\frac{3}{4}$ dei Soci, nel secondo.

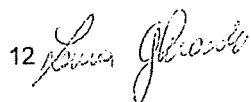
8. Non sono ammesse deleghe di voto.

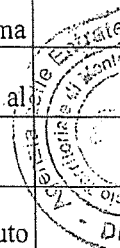
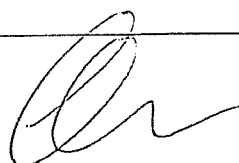
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della seduta.

10. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee su richiesta anche verbale, ovvero scritta nel caso che il Comune di residenza del richiedente non coincida con quello in cui ha la sede l'associazione

ARTICOLO 10 — Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette consiglieri, che l'Assemblea sceglie fra i Soci.

12 



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche socie ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario il Cassiere Economo. Gli competono l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi, del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione, nonché tutte le attività di gestione e di spesa che nella sua autonomia non decida di delegare al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, al Cassiere Economo ai singoli altri consiglieri.

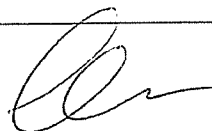
3. Delibera l'ammissione dei nuovi Soci, verificando che possiedano i requisiti di cui al precedente articolo 9.

4. Gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data di presentazione della relativa domanda ovvero ad essa successiva se corrispondente a quella del versamento della quota sociale di adesione.

5. Il Consiglio Direttivo può predisporre, qualora lo ritenga opportuno, apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, sarà destinato a regolare gli aspetti specifici di organizzazione della vita associativa, previa approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice.

6. Ha facoltà inoltre di proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a Soci e soggetti diversi che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito operativo proprio dell'Associazione.

7. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti quello del Presidente vale doppio.



8. Il Presidente lo convoca quando necessario, senza obbligo di particolari formalità. La convocazione può avvenire anche su iniziativa di almeno tre consiglieri, da comunicarsi per iscritto agli altri componenti.

9. In prima seduta dopo la relativa elezione esso è convocato e, sino alla nomina del Presidente, presieduto dal più anziano di età dei consiglieri eletti.

10. Dura in carica tre anni e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

11. Il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato quando i consiglieri in carica si riducono a meno della metà dei componenti assegnati, essendo gli altri cessati dalla carica o dallo status di Socio non importa per quale motivo.

12. Anche in questa ipotesi esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

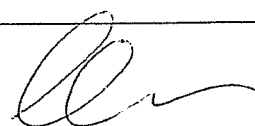
13. L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio direttivo in questo caso deve essere convocata entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 9 e dovrà tenersi non oltre i successivi 15 giorni.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ARTICOLO 11 — Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale del *Gruppo Archeologico* di fronte ai terzi, anche in giudizio, ne sottoscrive gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sovrintende all'esecuzione delle loro decisioni.

14 *Luigi Piccoli*



2. In questo ambito egli è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria

amministrazione, compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali,

operando sugli stessi con l'ausilio del Contabile Economo e compiendo

ordinarie operazioni finanziarie e bancarie quali incassi da qualsiasi ufficio,

ente, persona fisica e giuridica, con rilascio delle relative quietanze e

disposizione di pagamenti a favore di terzi per prestazioni a loro richieste.

3. Dopo un periodo di assenza prolungata per le operazioni bancarie può

richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro membro del Consiglio

Direttivo.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni

presenti nel territorio.

5. Per motivate ragioni di indifferibilità e urgenza può inoltre adottare

provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di

referirne allo stesso nella prima riunione successiva.

6. In caso di suo impedimento o assenza le relative funzioni sono svolte dal

Vicepresidente o da altro consigliere allo scopo delegato.

7. Eletto all'interno del Consiglio Direttivo cessa dalla carica quando

quest'ultimo viene rinnovato, salvo che nel frattempo egli non si dimetta

dalla carica ricoperta o perda la qualità di Socio a seguito del verificarsi di

una delle condizioni disciplinate dal precedente articolo 5.

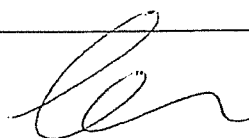
ARTICOLO 12 - Il Segretario

1. Il Segretario:

a) dirama le convocazioni per le riunioni degli organi sociali e redige i verbali

delle relative sedute, che poi opportunamente raccoglie, dopo averli

sottoscritti assieme al presidente;

b) cura l'Archivio di deposito del *Gruppo Archeologico* curandone la conservazione;

c) assieme al Contabile Economo tiene aggiornato il Libro dei Soci, oltre al registro volontari, e a tal fine sottopone periodicamente al Consiglio direttivo l'elenco delle nuove domande di ammissione corredate della documentazione a supporto per l'adempimento formale di quanto disposto dal precedente articolo 10.

ARTICOLO 13 - Il Contabile Economo

1. Il Contabile Economo cura i movimenti della Cassa sociale e tiene le scritture contabili previste dalla legge.

2. Nel rispetto delle norme fiscali vigenti provvede ai pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e ne custodisce i documenti giustificativi assieme a quelli delle entrate.

3. I documenti relativi alle spese devono essere visti dal presidente o da altro consigliere delegato a ordinarle.

4. Ogni anno, prima della seduta dell'Assemblea convocata entro il mese di marzo per approvarlo, egli redige il Conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente e il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

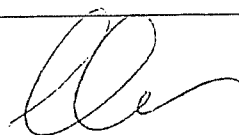
ARTICOLO 14 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato soltanto al ricorrere delle fattispecie previste dalla Legge, oggi art. 31 DLgs n. 117/2017, da cui discende l'obbligo di nominarlo qualora l'associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

16 



c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. L'obbligo di cui al primo capoverso cessa se per due esercizi consecutivi i

predetti limiti non vengono superati.

3. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del

Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, secondo comma, dello stesso Codice civile, vale a dire tra i revisori

dei conti iscritti nell'apposito registro, tra gli altri iscritti negli

albi professionali previsti dall'apposito decreto del Ministro della giustizia

nonché tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o

giuridiche.

4. Il componente dell'Organo di controllo deve essere necessariamente scelto

tra i revisori legali o le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

qualora per almeno due anni di seguito si registri per due anni il superamento

dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro;

b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi,

erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro. Riteniamo che anche questo limite

si riferisca solo alle entrate in denaro e non alle erogazioni in natura (beni o

servizi ceduti gratuitamente all'ente);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

5. Anche in tale ipotesi normativa l'obbligo di nomina o di scelta di cui al

precedente capoverso cessa se per due esercizi consecutivi detti limiti non

vengono superati.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

Luca Pizzuti

[Signature]

alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento e la sua relazione accompagnata

obbligatoriamente il conto consuntivo.

7. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento

procedere ad *atti di ispezione e di controllo* e a tal fine possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

8. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed

attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida ministeriali.

9. Il bilancio sociale, redatto al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del

Codice del terzo settore, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'Organo di controllo.

10. La nomina dall'Organo di controllo non è revocabile.

ARTICOLO 15 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci, è costituito da tre

membri effettivi e due supplenti e dura in carica 3 anni.

2. I suoi membri sono rieleggibili e devono essere scelti fra persone

appartenenti all'Associazione.

3. La relativa carica è incompatibile con quella di componente di altro organo

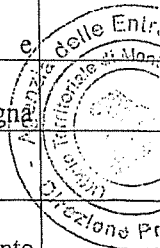
sociale.

4. Nella riunione di insediamento il Collegio elegge al suo interno il proprio

Presidente.

18 *Luca G. Rossi*

De



5. Nell'espletamento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri:

- a) si riunisce ogni qualvolta si debba decidere su una richiesta di radiazione di un socio, o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole composizione sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo;
- b) può avvalersi di esperti esterni all'Associazione, senza però che ciò comporti per essa oneri aggiuntivi;
- c) decide a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ARTICOLO 16 - Libri sociali

Il Gruppo Archeologico deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, e per esso dal Segretario, i seguenti libri, anche su supporto informatico:

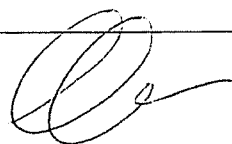
- a) libro dei Soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi sociali.

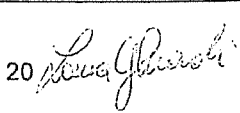
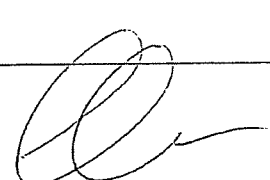
Inoltre, se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 17 - Risorse economiche

Le entrate del Gruppo Archeologico sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote Sociali annuali;

b) eventuali proventi derivanti da attività Sociali (manifestazioni e iniziative);	
c) erogazioni liberali di Soci e terzi;	
d) donazioni e contributi per pubblicazioni, visite culturali ed escursioni in località d'interesse storico archeologico, lasciti testamentari;	
e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;	
g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;	
h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;	
i) trasferimenti statali frutto della destinazione del cinque x mille dei redditi dichiarati dai cittadini.	
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
1. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione tra dirigenti, Soci, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
2. Il patrimonio del <i>Gruppo Archeologico</i> , comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
ARTICOLO 18 - Esercizio finanziario	
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
20 	

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il

Rendiconto e il Preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale,
a disposizione dei Soci, sin da cinque giorni prima della data stabilita per
l'Assemblea ordinaria annuale.

3. Dal Rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli
eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con
essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma
dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali
finalizzati al raggiungimento degli scopi del *Gruppo Archeologico*.

4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei
casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 19 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione
del *Gruppo Archeologico* è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità
indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più
liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del *Gruppo
Archeologico*, tutte le risorse economiche che residueranno dopo
l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, ed i
beni che residueranno dalla liquidazione verranno devoluti ad altra
organizzazione di volontariato, ODV o comunque del Terzo Settore, che

Luca G. Pizzoli

[Signature]

persegua finalità analoghe a quelle enunciate nel presente Statuto e
preferibilmente abbia sede, o sua sezione operativa, in Chiusi, previo
comunque parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs.
n. 117/2017 allorquando istituito.

ARTICOLO 20 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi Sociali, si applica quanto previsto dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, se
compatibile, dalle norme del Codice Civile.

